



# GIUSECONOMIA®

Fondazione italiana



anno XII n. 78

Veritas liberabit vos

gennaio 2023

Il Commerci@lista® - L'Avvoc@to® - rivista di cultura economica e giuridica a diffusione nazionale

testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576.

NUMERO MONOGRAFICO

Direttore responsabile: **Domenico Calvelli**

## SINTESI DELLE NOVITA' RELATIVE ALLA "PACE FISCALE"

### LEGGE DI BILANCIO 2023

di Vincenzo Morelli\*

Sono di seguito indicate e sintetizzate alcune delle principali novità, contenute nella Legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), che interessano la c.d. "*Pace fiscale*".

Con la Legge di Bilancio 2023 è stato infatti introdotto un complesso di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate la pretesa tributaria. È possibile altresì usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al Fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni.

1



#### Definizione agevolata dei controlli automatizzati<sup>1</sup>

Si consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari *ex art. 36-bis*, d.P.R. n. 600/1973), relative ai **periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021**, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento (01/01/2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento integrale delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive **ma con applicazione delle sanzioni nella misura ridotta del 3%** (in luogo del 30%, ridotto a un terzo).

Gli importi possono essere versati in **un'unica soluzione o in forma rateale**.

È prevista, inoltre, la **definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della norma in parola (01/01/2023)**, mediante

<sup>1</sup> Art. 1, commi 153-161 e 163-165.

pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso **le sanzioni sono dovute nella misura del 3%**.



### Sanatoria delle irregolarità formali<sup>2</sup>

Si consente di sanare le irregolarità, **le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale**, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, **se commesse fino al 31 ottobre 2022**, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a **200 euro per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento è eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Si ricorda che questa sanatoria, prevista dalla legge di Bilancio 2023, riprende quella già concessa in passato con il D.L. n. 119/2018, art. 9 e, dunque, in attesa di chiarimenti ufficiali, dovrebbe riguardare il medesimo ambito applicativo<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Art. 1, Commi 166 – 173.

<sup>3</sup> In tale occasione (circ. 11/E del 2019), l'Amministrazione Finanziaria aveva predisposto un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in cui rientravano le violazioni definibili ai sensi dell'art. 9, ossia:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (tra cui sono ricomprese le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica), ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente (cui si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA, di cui agli articoli 21 e 21-bis, D.L. n. 78/2010, n. 78 (cfr. art. 11, commi 2-bis e 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all'art. 50, commi 4 e 6, D.L. n. 331/1993 (art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 9, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (art. 11, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività di cui all'art. 35, D.P.R. n. 633/1972 ovvero delle dichiarazioni di cui all'art. 35-ter e all'art. 74-quinquies dello stesso decreto (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'erronea compilazione della dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) del decreto IVA che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997)
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997);
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997);
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (art. 10, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014);
- l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (art. 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997);
- la detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018 (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode (art. 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorchè irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l'omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997);
- l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 442/1997 (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);
- la mancata iscrizione al VIES (art. 11, D.Lgs. n. 471/1997).



### Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie<sup>4</sup>

Si prevede che, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, le violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni presentate relative al **periodo d'imposta 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.**

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in **otto rate trimestrali** di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate. Deve altresì essere rimossa la violazione con la opportuna azione e/o adempimento. Restano validi i ravvedimenti già effettuati.

### Definizione agevolata degli atti di accertamento e degli atti del procedimento<sup>5</sup>

3

Si consente di **definire** con modalità **agevolate** gli **atti del procedimento di accertamento** adottati dall'Agenzia delle Entrate, **purché non impugnati** e per i quali **non siano decorsi i termini per presentare ricorso**, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del **31 marzo 2023**.

Sono in questo caso previste **sanzioni ridotte**, da un terzo (misura ordinaria) a **un diciottesimo del minimo previsto dalla legge** per gli **accertamenti con adesione**, ad esempio, relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.

Si consente inoltre di definire in **acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione**, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analogo **riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate**.

La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli **atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili**, in tal caso con pagamento degli interessi.

Le somme dovute possono essere anche **dilazionate** in un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

<sup>4</sup> Art. 1, commi 174-178.

<sup>5</sup> Art. 1, commi 179-185.



### Definizione agevolata delle controversie tributarie<sup>6</sup>

Si consente di **definire** con modalità **agevolate** le **controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma (01/01/2023)**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia che coincide tendenzialmente con l'imposta dovuta (**senza, dunque, tra l'altro le sanzioni e interessi**).

Inoltre, vi è un beneficio anche dal punto di vista dell'imposta; e, infatti in caso di definizione:

1. Se il **ricorso pendente è iscritto in primo grado**, la controversia può essere definita con il pagamento del **90% del valore**.
2. Se vi è soccombenza dell'Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il **pagamento del 40%** del valore della controversia in caso di **soccombenza** dell'Agenzia nella pronuncia di **primo grado** e **del 15%** del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di **secondo grado**.
3. **Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione**, per le quali l'Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un **importo pari al 5 per cento del valore della controversia**. In proposito, si ricorda che, con riguardo ai processi pendenti in Cassazione, la normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 **si affianca** a quella introdotta dall'articolo 5 legge n. 130 del 2022, il quale consente di definire con modalità agevolata le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente o parzialmente soccombente nei i precedenti gradi di giudizio, a seconda dei casi, con valore della lite non superiore a 100.000 euro o 50.000 euro. Rimane ancora alternativa la c.d. rinuncia agevolata alle liti pendenti in Cassazione (cfr. *infra*).

Possono essere **definite** con modalità agevolate le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato **notificato** alla controparte entro la data di entrata in vigore della norma in esame (01/01/2023) e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il **processo non si sia concluso** con pronuncia definitiva.

Si evidenzia che la normativa in oggetto rappresenta, di fatto, una riproposizione di quella contenuta nell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018.

<sup>6</sup> Art. 1, commi 186-205.



### Rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione<sup>7</sup>

Si prevede che le liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205 sopra descritta, possono essere estinte, con il beneficio delle **sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale**, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese.

La procedura si perfeziona firmando l'accordo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni.



### Conciliazione giudiziale agevolata delle controversie<sup>8</sup>

Si consente di **definire**, entro il 30 giugno 2023, con un **accordo conciliativo fuori udienza** le **controversie tributarie pendenti**, aventi ad oggetto **atti impositivi** in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

All'accordo conciliativo si applicano le **sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo** previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), **gli interessi e gli eventuali accessori; l'imposta è dovuta in misura piena**.

Tale misura è alternativa alla definizione agevolata delle controversie, disciplinata dai commi 186-205 del provvedimento in esame, precedentemente analizzata.

La dilazione di pagamento è effettuata in un massimo di **venti rate trimestrali di pari importo**, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata

<sup>7</sup> Art. 1, commi 213-218.

<sup>8</sup> Art. 1, commi 206-212.



### **Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/ mediazione e conciliazione giudiziale<sup>9</sup>**

Si consente di **regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate** e, in particolare, **delle rate**, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con **l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo**, e consente al contribuente di corrispondere **la sola imposta senza sanzioni e interessi**.



### **Annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 €<sup>10</sup>**

Si dispone **l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 €** (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai **singoli carichi** affidati agli Agenti della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'Agente della riscossione.

Viene introdotta, altresì, una **specifico disciplina** dell'annullamento automatico **per le altre sanzioni amministrative** incluse quelle per violazioni del codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. In relazione ai predetti debiti l'annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute.

<sup>9</sup> Art. 1, commi 219-221.

<sup>10</sup> Art. 1, commi 222- 230.



### Definizione agevolata dei carichi (c.d. “nuova rottamazione”)<sup>11</sup>

Si reintroduce la disciplina della **definizione agevolata** dei **carichi** affidati agli agenti della riscossione (cd. **rottamazione delle cartelle esattoriali**) nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**.

Il debitore beneficia dell'**abbattimento** delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **sanzioni e interessi**, nonché degli interessi di **mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive: è anche abbattuto l'aggio** in favore dell'agente della riscossione.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento **delle sole somme** dovute a titolo di **capitale** e di quelle maturate a titolo di **rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento**.

Si può effettuare il **pagamento** in unica soluzione o **anche a rate**, con un **tasso di interesse al 2 per cento**.

Il versamento, in particolare, va eseguito entro il **31 luglio 2023**, in un'unica soluzione o in un massimo di **18 rate**. In quest'ultima ipotesi (si applicano interessi al 2% annuo, decorrenti dal 1° agosto 2023), i termini per la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% del totale, sono fissati al 31 luglio e al 30 novembre 2023; le quote restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. La volontà di avvalersi della definizione va manifestata entro il **30 aprile 2023**, con le modalità che saranno rese note dall'agente della riscossione.

È possibile fruire della misura in oggetto anche **per debiti riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale** (ossia, le varie edizioni della “rottamazione” varie e il “saldo e stralcio” per le persone fisiche in difficoltà economiche), **anche nell'ipotesi in cui si sia determinata l'inefficacia di quelle procedure**.

In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.



### Regolarizzazione delle “criptoattività”<sup>12</sup>

Si consente ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle criptoattività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita dichiarazione

<sup>11</sup> Art. 1, commi 231-252.

<sup>12</sup> Art. 1, commi 126-147.

e versando la sanzione per l'omessa indicazione in misura ridotta nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.



### **Riversamento del credito R&D<sup>13</sup>**

È differito dal 31 ottobre al 30 novembre 2023, il termine entro cui chi intende avvalersi della procedura di **riversamento spontaneo per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo** deve inviare l'apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

Come precedentemente indicato, è prevista altresì un'apposita sanatoria per gli atti di recupero.

*\*Componente del Consiglio di disciplina nazionale  
presso il CNDCEC*

---

<sup>13</sup> Art. 1, commi 271-272.



**IL COMMERCIALISTI@LISTA®**

ISSN 2531-5250

**L'AVVOCATO®**

ISSN 2531-4769

Fondazione Italiana di Giuseconomia

Fondazione fid. dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Biella, Roma, Milano, Torino, Alessandria

Piazza Vittorio Veneto, 13900 Biella

Testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576

© tutti i diritti riservati

Direttore responsabile

**Domenico Calvelli***Comitato scientifico*

Ilaria Capelli, Massimo Condinanzi, Alessandro D'Adda, Paolo Ferrua, Giuseppe Finocchiaro, Mario Gorlani, Paolo Moneta, Giuseppe Porro, Claudio Sacchetto

*Redattori*

Stella Gazheli (diritto e pratica del lavoro), Roberto Cravero (diritto e pratica societaria), Mauro Sgotto (diritto e procedura penale)

*Coordinatori di redazione*

Marco Borgarelli, Valentina Ciparelli, Claudio Viglieno, Ketty Zampaglione

*in collaborazione con:*

- Coordinamento Interregionale degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- AIPGT Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria
- Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro
- SAF degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- Camera Arbitrale del Piemonte
- Affidavit Commercialisti®
- UN.I.CO. Unione Italiana Commercialisti
- SIC Sindacato Italiano Commercialisti
- FIDDOC
- ANDC
- AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- ADC Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sindacato Nazionale Unitario
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
- CIDT Centro Internazionale Diritto Tributario/International Tax Law Center
- Alberto Galazzo
- Silvano Esposito
- UPBeduca - Università Popolare Biellese
- Giornale Il Biellese
- UGDCEC Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
- Unione Italiana Commercialisti di Biella
- Associazione Biellese Dottori Commercialistitori Commercialisti

*I contenuti ed i pareri espressi sono da considerarsi opinioni personali degli autori e debbono pertanto ritenersi estranei all'editore, al direttore, alla redazione ed agli organi della testata, che non ne sono in alcun modo responsabili.*

*L'editore non ha alcun rapporto contrattuale con gli autori, che contribuiscono in forma del tutto liberale con l'invio occasionale di propri articoli o lavori.*

*La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare.*

*Poiché i contributi ed il lavoro di impaginazione sono effettuati su base volontaria, saranno sempre gradite segnalazioni di eventuali refusi o riferimenti inesatti.*